

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI  
PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE**  
ex art. 1, c.1091 L.145/2018

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 10.08.2020

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. In attuazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, sulla base dei criteri previsti nel presente regolamento, è prevista la creazione di un fondo da destinarsi:

- a) al potenziamento dell'Ufficio Tributi
- b) all'erogazione di un compenso incentivante a favore del personale comunale coinvolto nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria, specificatamente ai fini IMU.

2. L'attribuzione del compenso di cui al precedente comma ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.

3. Il presente regolamento non si applica qualora il servizio di accertamento venga affidato in concessione, come attualmente avviene per la TARI.

4. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data xxxx.

### **Art. 2 – Soggetti interessati e attività di accertamento**

1. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo di cui al successivo art. 6 tutto il personale dipendente che collabora all'attività di controllo, accertamento, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa, anche se assunto con contratto a termine, purché di durata superiore a 6 mesi.

2. Ai sensi di legge, per la destinazione delle risorse di cui al successivo articolo, si deve far riferimento anche alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

### **Art. 3– Quantificazione delle risorse oggetto del regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina, ai fini di cui ai successivi artt. 4 e 5, la percentuale complessiva del 5% del maggiore gettito riscosso a seguito di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica dell'accertamento stesso, relativamente ad accertamenti ai fini IMU nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal conto consuntivo approvato.

2. Tale importo viene suddiviso fra:

a) il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nella misura del 10%;

b) il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nella misura del 90%. In tale importo sono compresi non solo i compensi lordi spettanti al personale, ma anche gli oneri riflessi e l'IRAP.

3. L'importo di cui al comma 1 risulta erogabile solamente nel caso in cui il Comune abbia approvato sia il bilancio di previsione che il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o entro i termini prorogati ai sensi della normativa vigente per ciascun esercizio finanziario.

### **Art. 4 – Gettito destinabile al potenziamento degli uffici tributari**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina il 10% della somma di cui al precedente art. 3, c.1, al potenziamento dell'Ufficio Tributi comunale.

2. Il predetto potenziamento può consistere nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributi come anche nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.

3. La somma di cui al comma 1 sarà ripartita fra le fattispecie di cui al comma 2 con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi, d'intesa con il Dirigente dell'Area.

### **Art. 5 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, il Comune destina la percentuale del 90% dell'importo di cui al precedente art.3, comma 1, come compenso incentivante per il personale che collabora alle attività di cui al precedente art.2.

2. L'importo di cui al precedente comma confluisce nel fondo di cui all'art. 67 CCNL 2018.

3. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, e dovrà esser dettagliata e motivata da parte del Responsabile di Servizio.

4. Fermo restando quanto sopra, l'incentivo sarà attribuito al personale addetto con le seguenti percentuali di massima:

A) Dirigente Area Amministrativa: 10%;

B) Funzionario Responsabile dell'Imposta: 45%;

C) Personale dell'Ufficio Tributi: 35% sulla base di:

- apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;

- quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio.

I rapporti di lavoro a tempo parziale verranno conteggiati proporzionalmente all'orario di lavoro.

Qualora il personale dell'ufficio tributi coinvolto nelle attività di cui al presente regolamento superi l'unità, le quote spettanti, previste alle precedenti lett. B) e C), vengono così rideterminate:

Funzionario Responsabile dell'Imposta: 40%;

Personale dell'Ufficio Tributi: 40% sulla base di:

D) Collaboratori altri uffici: fino al 10% complessivo sulla base dell'apporto individuale al raggiungimento dell'obiettivo.

5. Qualora non si verificano collaborazioni con dipendenti di altri uffici dell'Ente, le percentuali a loro attribuite vengono ripartite fra gli altri effettivi partecipanti.

#### **Art. 6 – Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate**

1. Le risorse derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti (artt. 3, lett. b) e 5) confluiscono nel fondo ex art.67 CCNL 2018 pur non rientrando nel limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017.

2. Tali risorse, seppur eventualmente appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

3. Le quote relative agli oneri riflessi e all'IRAP trovano collocazione negli appositi capitoli di bilancio.

#### **Art. 7 – Modalità di erogazione del compenso incentivante**

1. A chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile del Servizio tributi, con propria determinazione, provvede a quantificare le somme riscosse nell'esercizio, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo delle risorse oggetto del presente regolamento, con la suddivisione di cui al precedente art. 3.

2. Ai fini dell'erogazione dei compensi di cui all'art. 5, Dirigente Responsabile di Area, previa verifica dei presupposti legittimanti la liquidazione dei compensi stessi, sulla base di apposita relazione del Responsabile del Servizio Tributi, provvederà annualmente, a consuntivo, con propria determinazione, a quantificare gli importi da liquidarsi ai singoli partecipanti all'attività di accertamento, sulla scorta dei principi di cui al successivo art. 8.

3. La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

4. Eventuali somme dovessero eccedere il suddetto limite del 15%, dopo la ripartizione di cui al precedente comma 2, saranno accantonate e concorreranno alla determinazione del fondo incentivi IMU destinato alle successive annualità.

5. Qualora, anche dopo la successiva ripartizione di cui al precedente comma, dovessero risultare somme eccedenti il limite di cui al comma 3, le stesse verranno destinate al potenziamento dell'ufficio, di cui al precedente art. 4.

**Art. 8 – Principi in materia di valutazione**

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario che il Dirigente competente, Responsabile del Servizio competente, d'intesa con il Responsabile del Servizio Tributi, accerti positivamente:

- a) l'avvenuta approvazione di Bilancio di previsione e Rendiconto nei termini previsti dalle vigenti norme in materia;
- b) le somme introitate di cui all'art.7, c.1
- c) l'avvenuta effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, ovverossia la verifica che tutte le prestazioni incentivabili affidate siano state svolte nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

2. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto individuato come da art.5 c.3, sulla base delle percentuali di cui all'art.5, c.4 e tenendo conto di valutazioni in merito alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, con riferimento alle competenze personali e professionali dimostrate.

**Art. 9 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti dalla vigente normativa e viene applicato a partire dalle somme incassate per accertamenti nel 2019.

\*\*\*\*\*